

Le holding

L&P

Perché una holding?

- Governance
- Efficienza fiscale (regime di «*participation exemption*», «**PEX**»)
- Tax deferral (Fondi non armonizzati)
- Reinvestimento al lordo della fiscalità dei soci
- Asset protection
- Privacy
- Pianificazione successoria

Quali beni detenere tramite una holding?

- Il «tax leakage» dipende dalla forma giuridica e dalla residenza della società holding
- Nel caso di una società di capitali residente in Italia, il «tax leakage» è modesto per titoli in PEX
- «Tax deferral» per asset i cui redditi sarebbero soggetti ad imposta con aliquota progressiva
- Aggravio di imposizione per immobili e asset che in capo alle persone fisiche beneficerebbero di regime di esenzione o sconterebbero imposte sostitutive

Esempio: detenzione quote societarie

Acquisto diretto da parte della persona fisica	
Dividendo o plusvalenza	100
Ritenuta/imposta sostitutiva 26%	(26)
Utile netto in capo a persona fisica	74

Acquisto tramite società holding (società di capitali italiana)	
Dividendo o plusvalenza	100
Tassazione holding (5% x 24%)	(1,2)
Utile netto distribuibile dalla holding	98,8
Ritenuta 26%	(25,69)
Utile netto in capo a persona fisica	73,11

Esempio: detenzione quote fondi «non armonizzati»

Acquisto diretto da parte della persona fisica	
Provento distribuito dal fondo	100
Imposta IRPEF + addizionali comunali e regionali (circa 45%)	(45)
Utile netto in capo a persona fisica	55

Acquisto tramite società holding (società di capitali italiana)	
Provento distribuito dal fondo	100
Tassazione holding (24%)	(24)
Utile netto distribuibile dalla holding	76
Ritenuta 26%	(18,24)
Utile netto in capo a persona fisica	57,76

Esempio: detenzione quote fondi «armonizzati»

Acquisto diretto da parte della persona fisica	
Provento distribuito dal fondo	100
Ritenuta 26%	(26)
Utile netto in capo a persona fisica	74

Acquisto tramite società holding (società di capitali italiana)	
Provento distribuito dal fondo	100
Tassazione holding (24%)	(24)
Utile netto distribuibile dalla holding	76
Ritenuta 26%	(18,24)
Utile netto in capo a persona fisica	57,76

Esempio: proprietà immobiliare

Acquisto diretto da parte della persona fisica	
Capital gain realizzato dopo 5 anni di detenzione	100
Imposta	(0)
Utile netto in capo a persona fisica	100

Acquisto tramite società holding (società di capitali italiana)	
Capital gain realizzato dopo 5 anni di detenzione	100
Tassazione holding (24%)	(24)
Utile netto distribuibile dalla holding	76
Ritenuta 26%	(18,24)
Utile netto in capo a persona fisica	57,76

Decisioni da valutare nella costituzione della holding

- Quale forma giuridica adottare?
 - Società di capitali
 - Società di persone commerciale
 - Società semplice
- Quale localizzazione?
 - Italia
 - Estero
- Come procedere alla costituzione?

La forma giuridica della holding

Elementi da valutare

- Tipologia di asset
- Obiettivi: governance, asset protection, privacy, etc.
- Alcune disposizioni che possono avere valenza generale:
 - Il regime previsto per le società di comodo
 - La concessione in godimento dei beni ai soci
 - Il regime di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni

Società di comodo

- Una società commerciale (di capitali o di persone) è considerata di comodo se:
 - non supera il c.d. test di operatività, che consiste in un raffronto tra la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nell'esercizio in cui si effettua il test e nei due precedenti, ed il valore che si ottiene applicando ai beni della società le seguenti percentuali: 2 per cento alle quote di partecipazione ed agli strumenti finanziari; 6 per cento agli immobili ed alle navi; 5 per cento agli immobili di categoria A/10; 4 per cento agli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; 1 per cento agli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti; 15 per cento alle altre immobilizzazioni
 - è in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi, o per quattro periodi è in perdita e per il quinto non consegue il reddito minimo delle società di comodo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge 724/1994
- Sono previste cause di disapplicazione (automatiche e mediante interpello)
- Nel caso di una società di comodo, il reddito è determinato in misura forfettaria, sulla base di determinate percentuali di redditività e trova applicazione una maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,5%. Inoltre, in caso di società di comodo è prevista l'impossibilità di chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione orizzontale, o cedere, l'eccedenza di iva a credito

Società di comodo (segue)

- In relazione ai veicoli di investimento che svolgono attività di acquisto, detenzione e vendita di partecipazioni societarie, di maggioranza o minoranza:
 - i. il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2008 n. 23681 amplia le cause di esclusione previste dall'articolo 30, della Legge 724/1994 e dispone che possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello, le società che detengono partecipazioni in:
 1. società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, della Legge 724/1994
 2. società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30, della Legge 724/1994, anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione
 - ii. Le cause di disapplicazione sub. i., operano in modo parziale eliminando dal test di operatività la singola partecipazione che rispetta i requisiti disposti dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nonché i relativi crediti da finanziamento (cfr. Interpello DRE Lombardia giugno 2014 n. 904-1007/14)

Concessione in godimento ai soci dei beni dell'impresa

- Se i beni della società vengono assegnati in godimento agli azionisti o ai loro familiari senza corrispettivo o a fronte di un corrispettivo che risulta inferiore al valore di mercato:
 - gli azionisti e i loro familiari, beneficiari della concessione in uso dei beni della società, realizzano un reddito diverso, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene dell'impresa, e soggetto ad IRPEF
 - la società non è autorizzata a dedurre il costo relativo al bene concesso in godimento
- La disciplina in esame si applica alle società commerciali (sia di capitali sia di persone)

Il trasferimento di partecipazioni in esenzione da imposta

- Esenzione per i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti
- Società di capitali: solo per le partecipazioni che consentono al beneficiario di conseguire il controllo della partecipata, a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni
 - In caso di più beneficiari, l'esenzione si applica se i beneficiari ricevono «in comunione» la partecipazione di controllo. In base agli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, il regime di esenzione si applica anche quando la partecipazione di controllo viene trasferita in regime di comunione da più soggetti, ciascuno a favore dei propri discendenti (Risposta n. 37 del 2020)
 - letteralmente, non è richiesto l'esercizio di un'impresa commerciale
- Società di persone: anche per le quote di minoranza, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni
- Società semplici: in linea di principio l'esenzione non si applica per l'assenza di un'attività d'impresa
- Esenzione anche per i trasferimenti a favore di trust (ove i beneficiari siano coniuge e discendenti del settlor)

Holding nella forma di società di capitali

- PRO:
 - Esenzione da imposta di successione e donazione in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo al coniuge o ai discendenti in linea retta (sempreché il controllo sia mantenuto per almeno cinque anni). In caso di mancata applicazione del regime di esenzione, imposta dovuta sul valore del patrimonio netto contabile
 - Possibilità di definire nello statuto regole di governance che consentono di mantenere il controllo anche con una quota di minoranza (esenzione non applicabile)
 - Tassazione vantaggiosa su dividendi e su plusvalenze derivanti da partecipazioni che beneficiano del regime PEX (1,2%)

- CONTRO:
 - Privacy: obbligo di pubblicazione del bilancio e iscrizione al registro titolari effettivi
 - Disciplina società di comodo e concessione in uso gratuito beni ai soci: strumento non efficiente per asset utilizzati a titolo personale dai soci
 - Le quote/azioni fanno parte del patrimonio di persone fisiche (*asset protection* limitata)
 - Complessità amministrative e contabili (soprattutto per le società che hanno ad oggetto la detenzione e l'investimento di patrimoni finanziari)

Holding nella forma di società di persone commerciale

- PRO
 - Esenzione da imposta di successione e donazione in caso di trasferimento di partecipazioni al coniuge o ai discendenti in linea retta (sempreché l'attività d'impresa sia esercitata per almeno cinque anni). In caso di mancata applicazione del regime di esenzione, imposta dovuta sul valore del patrimonio netto contabile
 - Lo statuto consente di definire con massima flessibilità la governance
 - Riservatezza: no obbligo di pubblicare il bilancio ma registro dei titolari effettivi
 - Efficace asset protection
- CONTRO
 - Disciplina società di comodo e concessione in uso gratuito beni ai soci: strumento non efficiente per asset utilizzati a titolo personale dai soci
 - No tax deferral su dividendi e capital gain azionari e tassazione IRPEF sui redditi finanziari
 - Complessità amministrative e contabili (soprattutto per le società che hanno ad oggetto la detenzione e l'investimento di patrimoni finanziari)

Holding nella forma di società semplice

- PRO
 - Soluzione semplice e «collaudata»
 - Lo statuto consente di definire con massima flessibilità la governance, nonché di limitare la circolazione delle quote per atto tra vivi o *mortis causa* (anche se con prevedibile obbligo di liquidazione dei legittimari)
 - No normativa società di comodo (e concessione in uso gratuito beni ai soci)
 - Efficace asset protection
 - Riservatezza: no obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio e no registro UBO
- CONTRO
 - No regime PEX
 - Dubbi sull'applicazione del regime di esenzione da imposta sulle successioni e donazioni

La holding estera

Residenza fiscale

- Ai fini della normativa domestica si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato:
 - la sede legale; o
 - la sede dell'amministrazione; o
 - l'oggetto principale
- Ai fini della normativa convenzionale ciò che rileva è il «*place of effective managment*»
- Rilevanza degli elementi formali (residenza delle amministratori, luogo di tenuta della contabilità, luogo di esecuzione dei consigli di amministrazione, ecc.) e sostanziali (luogo dove vengono in concreto esercitati gli atti di amministrazione della società)
- La rilevanza di ciascun elemento deve essere ponderata in funzione del tipo di attività svolta dalla società

CFC

- La disciplina CFC si applica in presenza di soggetti controllati non residenti che integrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati è costituito da «passive income»
- In caso di applicazione della disciplina CFC il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti italiani che controllano la società in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. Il reddito così imputato e determinato in base alle regole IRES è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. Le successive distribuzioni del reddito tassato per trasparenza non sono imponibili
- Possibilità di detrarre le imposte all'estero imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente
- Possibilità di disapplicare la disciplina CFC dimostrando che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali

Il trasferimento di una holding italiana all'estero

- Sotto il profilo civilistico da valutare le possibili modalità tecniche (trasferimento di sede, fusione, conferimento)
- Il trasferimento di una holding italiana all'estero sconta una «exit tax», tranne in caso di mantenimento in Italia di una stabile organizzazione
- La «exit tax» trova applicazione con l'aliquota IRES del 24% sui plusvalori latenti dei beni detenuti dalla holding al momento del trasferimento della residenza. In caso di partecipazioni societarie possibile beneficiare del regime PEX, in presenza dei requisiti (con una tassazione effettiva pari all'1,2%)
- Da valutare possibile «step up» del costo fiscale dei beni nello Stato di destinazione
- Nessuna «exit tax» è prevista in capo ai soci

Pro e contro della costituzione di una holding all'estero

- PRO
 - Eventuale possibilità di beneficiare di una tassazione più favorevole (beneficio in pratica limitato in caso di holding di partecipazioni)
 - Efficace *asset protection*, anche rispetto ad un eventuale «rischio Italia»
 - Riservatezza: no obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio (a seconda dello Stato di localizzazione della holding e della forma giuridica)
 - Applicazione del regime di esenzione da imposta sulle successioni e donazioni come per le società italiane
- CONTRO
 - Maggiore complessità e rischi fiscali

La costituzione della holding

I profili fiscali di costituzione della holding

- In linea generale, il conferimento rappresenta un'operazione fiscalmente realizzativa ai fini delle imposte sui redditi e assimilata ad una cessione, dove il corrispettivo è determinato in misura pari al valore normale dei beni conferiti (art. 9 TUIR)
- Il conferimento può altresì comportare una fiscalità indiretta a seconda dei beni conferiti
- In alcuni casi, in luogo del conferimento, è possibile valutare l'apporto dei beni alla holding mediante cessione (eventualmente con pagamento differito del corrispettivo) o atto di donazione

Il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo «controllato»

- Ai sensi dell'art. 177, comma 2, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria (società di capitali di diritto italiano) acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento
- Se il valore del patrimonio netto della conferitaria per effetto del conferimento è determinato in misura pari al valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote ricevute in capo al conferente, l'operazione dà luogo ad un realizzo «controllato», senza l'emersione di alcuna plusvalenza imponibile

Il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo «controllato» (segue)

- Il D.L. n. 34/2019 ha previsto l'inserimento del comma 2-bis all'art. 177 del TUIR, stabilendo l'applicazione del regime di realizzo «controllato» anche a favore del conferimento di partecipazioni «qualificate» (partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni)
- Il regime di realizzo «controllato» si applica a condizione che le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente
- Inoltre, è previsto che per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali per determinare la natura di «partecipazioni qualificate» si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa
- Infine, ai fini della «pex» l'holding period di 12 mesi è esteso a 60 mesi per le partecipazioni «qualificate» (ma non di controllo) conferite in regime del realizzo «controllato»

Il conferimento di partecipazioni in una holding europea

- Gli artt. 178 e 179 del TUIR prevedono un regime di neutralità fiscale per i conferimenti di azioni o quote, mediante i quali la società conferitaria acquisti o integri una partecipazione di controllo nella società le cui azioni o quote sono state oggetto di conferimento, a condizione che:
 - La società «conferitaria» è residente in uno Stato UE, diverso da quello della «conferita», ed è soggetta ad imposta sul reddito delle società
 - La società «conferita» è residente in uno Stato UE, diverso da quello della «conferitaria», ed è soggetta ad imposta sul reddito delle società
 - Alcuno dei partecipanti che effettuano il conferimento sia residente nel territorio dello Stato

Il passaggio generazionale nel contesto delle holding

Il passaggio generazionale delle quote della holding

- Modalità del trasferimento:
 - successione (eventualmente con disposizione testamentaria)
 - donazione
 - «mediato», tramite apporto ad un trust
- Possibili beneficiari del trasferimento: figli, coniuge, terzi soggetti e charities
- Da valutare allocazione non proporzionale:
 - dei diritti patrimoniali e finanziari
 - dei diritti amministrativi

Il passaggio generazionale delle quote della holding (segue)

- Oggetto del trasferimento
 - totalità o parte delle quote/azioni
 - piena proprietà o nuda proprietà
 - quote/azioni con uguali diritti amministrativi e finanziari o con diritti differenziati
- In presenza di più rami familiari nella stessa holding
 - creazione di top holding per singolo ramo familiare
 - scissione della holding
 - creazione di una classe di azioni/quote ad hoc per ciascun ramo familiare
 - trasferimento in comunione

Relazione tra imposte dirette e imposte indirette nel contesto del passaggio generazionale


- In caso di donazione, il valore fiscalmente riconosciuto per il donatario coincide con il valore riconosciuto in capo al donante
- In caso di successione, il valore fiscalmente riconosciuto per l'erede coincide con il valore definito ai fini dell'imposta sulle successioni e quindi con il patrimonio netto contabile

	PNC	Valore fiscale per il de cuius	Valore fiscale per l'erede	Variazione di valore
Caso A	100	100	100	0
Caso B	100	10	100	+ 90
Caso C	100	1.000	100	- 900

- Nel Caso C, può essere efficiente l'apporto della partecipazione in una NewCo per allineare il valore fiscale con il patrimonio netto contabile

Trasferimento della nuda proprietà

- Opzione spesso utilizzata per ridurre la base imponibile (es. il valore della nuda proprietà è pari al 40% della piena proprietà per un usufruttuario di 60 anni)
- Può avere controindicazioni ai fini delle imposte sui redditi giacché in caso di decesso dell'usufruttuario il valore fiscale della piena proprietà non tiene conto del valore originario dell'usufruttuario
- Per gli immobili l'inefficienza non sussiste perché la cessione non genera alcuna plusvalenza imponibile se avviene dopo 5 anni dall'acquisto da parte del donante



Trasferimento della nuda proprietà (segue)

- Per le partecipazioni, l'inefficienza può essere significativa e dipende da:
 - valore fiscale per il donante
 - patrimonio netto contabile della società
 - valore di mercato della società

A. Valore fiscale della partecipazione	<u>100</u>	<u>10</u>	<u>1000</u>
B. Patrimonio netto contabile	100	100	100
C. Valore usufrutto	40%	40%	40%
D. Valore della nuda proprietà	60%	60%	60%
E. Valore della piena proprietà post consolidamento (60% di A)	<u>60</u>	<u>6</u>	<u>600</u>
G.			
G1 Minore imposta sulle donazioni (4% di 40% B)	1,6	1,6	1,6
G2 Maggiore imposta sui redditi (26% di 40% A)	10,4	1,04	104

L'utilizzo del trust nel passaggio generazionale delle holding di famiglia

Il trust

- Il trust è un istituto di diritto estero e si sostanzia in un rapporto giuridico tra un soggetto (settlor) che trasferisce determinati beni ad un altro soggetto (trustee) che è tenuto ad amministrarli nell'interesse dei beneficiari del trust o per un determinato scopo, secondo le indicazioni ricevute nell'atto di trust (o nelle *letter of wishes*) dal settlor
- È riconosciuto in Italia per effetto della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (ratificata dalla Legge n. 364/1989) ed è contemplato anche in norme di diritto interno
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, sulla base dell'impostazione adottata dall'Agenzia delle Entrate, il trasferimento di beni al trust sconta l'imposta (con aliquota e franchigia determinate in funzione della parentela tra settlor e beneficiari) mentre il successivo passaggio dei beni dal trust ai beneficiari non assume rilevanza impositiva
- Ai fini delle imposte dirette, possono distinguersi tre tipologie di trust: 1. «trust interposto»; 2. «trust trasparente»; 3. «trust opaco». In ogni caso, il trust non presenta particolari vantaggi sotto il profilo di tassazione dei redditi

Il trust quale strumento di pianificazione del passaggio generazionale

- Tra i possibili vantaggi, il trust consente di:
 - i. Anticipare il passaggio generazionale beneficiando dell'attuale regime impositivo
 - ii. Donare «senza aver donato», e cioè trasferire «senza che nessuno abbia ricevuto»
 - iii. Gestire unitariamente e professionalmente il patrimonio familiare, evitando la frammentazione tra i diversi eredi
 - iv. Definire con significativa flessibilità le regole di governance e le attribuzioni ai beneficiari
 - v. Pianificare su base multigenerazionale con possibilità di evitare che persone non gradite entrino nel possesso del patrimonio familiare → devono essere rispettate le quote di legittima del disponente ma resta possibile escludere gli eredi dei legittimari (es. i coniugi dei discendenti)
 - vi. Strutturare un'efficace asset protection rispetto al patrimonio del settlor e dei beneficiari

Il trust quale strumento di pianificazione del passaggio generazionale (segue)

- La perdita del controllo degli asset attribuiti in trust rappresenta uno dei principali «deterrenti» all'utilizzo del trust → Sono ipotizzabili alcune «varianti» per consentire al settlor di mantenere il controllo:
 - trust revocabile
 - apporto della sola nuda proprietà (da valutare asset per asset)
 - preventivo conferimento degli asset in una società (di persone o di capitali) con attribuzione al settlor di una partecipazione minoritaria ma con poteri amministrativi «rafforzati»

LUDOVICI PICCONE & PARTNERS

MILAN ROME LONDON LUXEMBOURG VIENNA

MILANO

Via Sant'Andrea, 19
20121 Milano
T + 39 02 30 32 311
F + 39 02 30 32 3190

milano@lptax.it

ROMA

Via Sicilia, 66
00187 Roma
T + 39 06 93 18 261
F + 39 06 93 18 2690

roma@lptax.it

LONDRA

Berkeley Square House
Berkeley Square
London W1J 6BD
T + 44 (0) 20 7887 1982
F + 44 (0) 74 7865 6807
london@lptax.it

LUSSEMBURGO

31 Grand-Rue
L-1661 Lussemburgo
T + 352 66 14 45 546

lux@lptax.it

VIENNA

Vienna Messecarree
Ausstellungsstraße 50
2nd Floor - 1020 Vienna
T + 43 1 2057741052
vienna@lptax.it
lpglobal.net